



21669 2013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Oggetto

\*BANCA E  
BORSA

Ud. 02/07/2013 - CC

R.G.N. 6492/2012

CRO N. 21669

Rep.

C. U. + C. I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6492-2012 proposto da:

U. (quale avente causa di SpA a seguito di fusione per incorporazione) e per essa U SPA 00348170101 (già denominata U e - in forma abbreviata U SpA) quale mandataria in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato IANNARILLI BRUNO, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

G G C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B presso lo studio dell'avvocato CALDORO MARIA FRANCESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato DE MAIO CARLO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

604  
B



*nonchè contro*

*lee*

G A , P MA , F A , C ;  
F , G] M ), G E F GI LU ,  
G : F ] FF A, F E ),  
G R , G ( ), GI E RC (tutti in qualità di eredi  
di G G ), S' SAS IN LIQUIDAZIONE (in persona dell'ex  
liquidatore), CURATELA FALLIMENTO G

[ SPA;

*- intimati -*

avverso la sentenza n. 5422/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 15.11.2011,  
depositata il 15/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2013 dal  
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che  
aderisce alla relazione scritta.

*[Handwritten signature]*



Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione, ritualmente comunicata alle parti:

1) C. s.p.a. (già s.p.a.) chiese ed ottenne l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento del credito vantato nei confronti della C. s.p.a. e dei fideiussori della società, S. s.a.s, G. G., G. G. e F. G.

Tutti gli intimati proposero opposizione al provvedimento monitorio.

Nel corso del giudizio di opposizione fu dichiarato il fallimento della creditrice principale.

L'adito tribunale di Frosinone, con la sentenza n. 837/04, dichiarò improcedibile la domanda proposta dalla banca nei confronti della fallita ed affermò che la competenza a decidere anche sulle domande proposte contro i garanti spettava, per *vis ac trativa*, ai sensi dell'art. 24 l. fall., al Tribunale fallimentare di Frosinone.

L'appello proposto da C. j.v.c. contro la decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza del 15.12.011.

La corte territoriale ha ritenuto che, poiché il giudice di primo grado aveva pronunciato su una questione di competenza, la sentenza avrebbe potuto essere impugnata dalla banca solo ai sensi dell'art.42 c.p.c.

Ha inoltre affermato che la sentenza era inappellabile anche perché non aveva pronunciato nel merito, posto che altrimenti le parti sarebbero state private di un grado di giurisdizione.

La sentenza è stata impugnata da L. s.p.a., nella sua qualità di procuratrice di L. s.p.a. (succeduta a C. s.p.a. nella titolarità del rapporto controverso) con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

G. G. ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto attività difensiva le altre parti intime.

\*\*\*\*

1) Appare infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta da G. ai sensi dell'art. 366 n. 3 e 4 c.p.c.

Il requisito richiesto dal n. 3 della norma comporta infatti che l'atto debba contenere la precisa indicazione degli elementi necessari per individuare le ragioni poste a sostegno della richiesta di annullamento della decisione e per valutarne la fondatezza, in modo che il giudice di legittimità possa avere una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione: poiché, nella specie, questa si fonda esclusivamente su ragioni di rito, la ricorrente non era tenuta ad esporre i fatti concernenti il merito della controversia.

Risulta, poi, del tutto incomprensibile l'eccezione svolta ai sensi del n. 4), avendo U. puntualmente indicato i vizi della sentenza impugnata ed enunciato le ragioni che dovrebbero condurre alla sua cassazione.

Andrebbe, inoltre, dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di estinzione del processo, non proposta dal controricorrente nelle forme del ricorso incidentale rivolto a denunciare il vizio di omessa pronuncia, sul punto, della sentenza impugnata; per la medesima ragione, oltre che per il palese difetto di legittimazione del C., andrebbero dichiarate inammissibili anche le ulteriori eccezioni da questi sollevate.

2) Con il primo motivo di ricorso, U. lamenta violazione degli artt. 339 e 42 c.p.c.. Deduce che la pronuncia del primo giudice, pur affermando la competenza ai sensi dell'art. 24 del tribunale fallimentare di Frosinone, non poteva essere intesa quale pronuncia sulla competenza ed andava pertanto impugnata con appello.

2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 339,342,345,346, 353 e 354 c.p.c., la ricorrente contesta che la sentenza emessa in rito in primo grado non sia appellabile.

3) Con il terzo motivo, lamentando violazione degli artt. 24 e 52 l. fall, U. rileva che la sola domanda divenuta improcedibile era quella proposta nei confronti della società dichiarata fallita.

I primi due motivi appaiono manifestamente fondati.



4) Costituisce principio costantemente enunciato da questa Corte che l'applicazione dell'art. 52 comma 2 l. fall., a norma del quale ogni credito verso il fallito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal titolo V della legge medesima, non pone una questione di competenza ma di rito (fra molte, da ultimo, Cass. nn. 24847/011, 16867/011). Pertanto, qualora sia proposta una domanda volta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione nella competenza ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire (Cass. n. 10485/011).

5) Palesemente errato è poi l'assunto della corte territoriale secondo cui la sentenza di primo grado che non si spinge all'esame del merito non sarebbe soggetta ad appello, pena la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Al contrario, poiché tale principio non è costituzionalmente garantito, il giudice dell'appello che ritenga fondato il motivo di gravame volto a contestare la decisione emessa in rito è tenuto a riformarla ed a valutare il merito della controversia, salvo che non si versi in una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 353, 354 c.p.c.

Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento dei primi due motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Resterebbe assorbito il terzo motivo di ricorso, spettando alla corte di merito di valutare se la sentenza di primo grado abbia erroneamente rimesso al tribunale fallimentare anche le cause di opposizione vertenti fra la banca ed i garanti della fallita, meramente connesse alla causa promossa contro la debitrice principale, e se pertanto dette opposizioni vadano esaminate nel merito.

Tanto si può affermare in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 n.5 e 380 bis c.p.c.

\*\*\*\*\*

G G ha depositato memoria.

\*\*\*\*\*

Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente contraddette dalle argomentazioni svolte da G G nella memoria difensiva depositata.

E' lo stesso G a citare una pronuncia (Cass. n. 4241/97) che chiarisce come la parte resistente nel giudizio di legittimità che abbia visto respingere dal giudice del merito eccezioni coinvolgenti questioni pregiudiziali idonee a definire il giudizio (quale quella di estinzione) non può limitarsi a riproporre tali eccezioni nel controricorso, ma è tenuta ad impugnare il relativo capo della sentenza con ricorso incidentale. A maggior ragione, pertanto, deve essere impugnata con ricorso incidentale, per violazione dell'art. 112 c.p.c., la sentenza che abbia omissa di pronunciare su una di tali eccezioni, ancorché ritualmente riproposta in appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 2 luglio 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, .....

20 SET. 2013



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

*[Handwritten signatures of the court members]*

*[Handwritten mark]*